



REPUBBLICA ITALIANA

195/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60044** del registro di segreteria, promosso da

omissis, nato il *omissis* a *omissis* (*omissis*), c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Parisi (c.f. PRSCLD75L03G793J) in virtù di procura allegata al fascicolo di prime cure e conferita per ogni stato e grado, ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via del Serafico nr 106, presso l'Avv. Giuseppe Torre, con richiesta di ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni di legge all'indirizzo PEC claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it;

- appellante-

contro

INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n. 21 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B; pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908)

- appellato-

per la riforma

della sentenza n. 459/2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania - depositata in data 17 maggio 2021, non notificata.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 4 luglio 2024, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Maria Vittoria Zotta, la relatrice Consigliere Meniconi Beatrice, l'Avv. Claudio Parisi per l'appellante, l'Avv. Antonietta Coretti per l'Inps.

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo di primo grado il *omissis*, ex appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio in data 1.5.2018, e titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto (per l'anzianità contributiva al 31.12.1995 di 17 anni, 3 mesi e 21 giorni) ha adito la Sezione campana di questa Corte, e, ritenendo di vantare alla anzidetta data del 31.12.1995 una anzianità superiore, ovvero:

- 10 mesi e 8 giorni, nella Cassa Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti, dal 01.04.1978 al 31.10.1980;
- e, successivamente, 17 anni e 3 mesi quale Carabiniere, quindi nella Cassa pensioni dipendenti dello Stato, dal 24.06.1981;

ha formulato tre domande:

a) con la prima domanda ha chiesto il ricalcolo della pensione con il più vantaggioso sistema retributivo puro, in luogo di quello misto, in considerazione della avvenuta presentazione all'Inps di una domanda di ricongiunzione dei due periodi assicurativi anzidetti ex art. 2 della legge n. 29/1979, rimasta tuttavia priva di riscontro, che gli avrebbe consentito di raggiungere appieno la soglia dei 18 anni di contribuzione;

b) con la seconda domanda, in via subordinata, ha insistito nella predetta richiesta, in quanto, indipendentemente dalla domanda di ricongiunzione, sarebbe stato comunque in possesso di una contribuzione superiore ai 18 anni, per effetto della sommatoria dei periodi assicurativi, anche se parte in una gestione e parte in un'altra;

c) con la terza domanda, ulteriormente subordinata, il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della quota retributiva della pensione mista in godimento, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73.

2. Con la sentenza n. 459/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania -dichiarata irricevibile la difesa dell'Inps per tardività e ricevibile la sola documentazione contenuta nel fascicolo amministrativo- ha accolto unicamente la terza domanda, disponendo la riliquidazione della pensione in godimento del pensionato, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, nei termini espressi dalla sentenza delle Sezioni Riunte di questa Corte n. 1/2021/QM.

Mentre, con riferimento alla prima domanda, il giudice territoriale l'ha rigettata ritenendo che la maggiore anzianità contributiva rivendicata dal ricorrente non conseguirebbe automaticamente alla presentazione della domanda di ricongiunzione, ma necessiterebbe della previa corresponsione dei relativi oneri, calcolati dalla Amministrazione e comunicati al richiedente, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 29/79, non potendo, in assenza, sorgere alcun diritto previdenziale.

Invece, la terza domanda è stata dichiarata dal primo giudice inammissibile per assenza della preventiva richiesta amministrativa all'Inps, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b) del codice di giustizia contabile.

3. Con atto, notificato in data 13 giugno 2022 e depositato in data 14 giugno 2022, il pensionato ha interposto appello avverso la predetta sentenza, **“limitatamente ai soli capi che hanno respinto le domande principali”** e con riferimento al

“-rigo della domanda principale, circa i presupposti della ricongiunzione dei contributi” ha lamentato la **“violazione e falsa applicazione della legge 335/1995, art. 1 comma 13; violazione e falsa applicazione della legge 29/1979, art 2; contraddittorietà e illogicità delle motivazioni”**.

Secondo l'appellante la spettanza del più favorevole metodo di calcolo interamente retributivo si baserebbe solamente sull'accertamento del possesso in capo all'istante dell'unico requisito richiesto dall'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, ovvero l'anzianità contributiva di 18 anni, non potendo rilevare elementi esterni quali la ricongiunzione in una unica cassa, o il pagamento dei relativi oneri o eventuali rinunce dell'interessato. Avrebbe dunque errato il primo giudice nel considerare rilevante il mancato pagamento degli oneri di ricongiunzione, tra l'altro non pagati perché l'Inps non li avrebbe quantificati riscontrando l'istanza, presentata regolarmente dall'interessato quando era ancora in

servizio, ex art. 2 della legge n. 29/79, come affermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte.

-"rigetto dell'altra domanda principale, alternativa o subordinata alla prima" ha lamentato la "violazione e falsa applicazione dell'art 153 comma 1 lettera b codice di giustizia contabile; violazione e falsa applicazione della legge 335/1995,art. 1 comma 13".

Per l'appellante il primo giudice avrebbe errato nel considerare inammissibile la seconda domanda per assenza della previa domanda amministrativa, che sarebbe invece evincibile nella diffida in atti, mai riscontrata dall'Inps. La domanda sarebbe comunque fondata nel merito in quanto i 18 anni di contribuzione ben potrebbero essere la sommatoria di contributi maturati in più forme di previdenza, come nel caso in esame, non contenendo l'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 alcuna limitazione in proposito.

Ha dunque concluso affinché la Sezione voglia:

"accertare e dichiarare che *omissis*, alla data del 31.12.1995, poteva vantare una **anzianità contributiva superiore ad anni 18**, di cui 17 anni e 3 mesi nella Cassa pensioni dipendenti dello Stato e 10 mesi e 8 giorni nella Cassa Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti;
2) per l'effetto, **dichiarare il diritto dello stesso alla riliquidazione** della pensione in godimento, con applicazione del **sistema interamente retributivo** ex art. 1, comma 13, legge 335/95, con riferimento all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 2011 (art.24,

comma 2, d.l. 201/2011), **statuendo il previo completamento**, da parte **dell'INPS, del procedimento amministrativo** relativo alla domanda di ricongiunzione presentata il 30.04.2018 e **subordinandone** gli effetti al **concreto pagamento degli oneri** che saranno quantificati dall'istituto;

3) condannare l'INPS a **rideterminare e pagare la pensione**, sin dalla decorrenza e per il futuro, con applicazione del sistema interamente retributivo, con riferimento all'anzianità contributiva maturata sino al 31.12.2011; **con gli arretrati** pensionistici, consistenti in specie nella differenza fra i ratei dovuti in forza del ricalcolo secondo il sistema retributivo e le somme effettivamente corrisposte al ricorrente; sui predetti arretrati andrà, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli **interessi** computati al tasso legale e la **rivalutazione** monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c.;

4) **in subordine**, ritenuta ammissibile la seconda domanda proposta in prime cure, **accertare e dichiarare che, indipendentemente dalla ricongiunzione**, *omissis* può comunque vantare, al 31.12.1995, una complessiva **contribuzione superiore ad anni 18** (ancorchè maturata in due gestioni);

5) per l'effetto, **dichiarare il diritto dello stesso alla riliquidazione** della pensione in godimento, con applicazione del **sistema interamente retributivo** ex art. 1, comma 13, legge 335/95, con riferimento all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 2011;

6) condannare l'INPS a **rideterminare e pagare la pensione**, sin dalla decorrenza e per il futuro, con applicazione del sistema interamente retributivo, con riferimento all'anzianità contributiva maturata sino al 31.12.2011, specificandosi che:

6.1 per i contributi dall'arruolamento nell'Arma (24.06.1981) al congedo (30.04.2018), il pagamento **dell'assegno pensionistico** determinato con il sistema retributivo deve essere posto a carico dell'Inps in relazione alla **cassa Dipendenti Pubblici dello Stato**;

6.2 per i contributi anteriori (dal 01.04.1978 al 31.10.1980) il pagamento dell'assegno pensionistico determinato con il sistema retributivo deve essere posto a carico dell'Inps in relazione alla **Cassa Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti**;

con gli arretrati pensionistici, interessi e rivalutazione monetaria come richiesti nel precedente punto 3 delle conclusioni;

7) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado ed attribuzione al procuratore antistatario."

4. Con memoria, depositata in data 7 giugno 2024, si è costituito l'Inps contestando le due linee censorie prospettate con l'atto di appello.

Secondo l'Inps l'appellante avrebbe presentato due domande di ricongiunzione: la prima (in data 9 maggio 2016) sarebbe stata accolta con possibilità dell'istante di ricongiungere 10 mesi ed 8 giorni di contributi ENPALS, con onere quantificato in euro 6.365,59, tuttavia rinunciata dall'interessato, che avrebbe poi ripresentato una successiva

domanda (in data 30 aprile 2018), tuttavia invalida, in quanto in dispregio dei requisiti richiesti dall'art. 4 della legge n. 29/1979. Per l'Inps per avvalersi degli effetti della ricongiunzione sarebbe comunque necessario il previo pagamento dei relativi oneri, non rilevando la giurisprudenza citata *ex adverso*.

Anche la seconda linea di censura sarebbe infondata, in quanto la fattispecie prospettata di una anzianità contributiva al 31.12.1995 determinata quale sommatoria dei periodi di assicurazione maturati presso due diverse gestioni (ENPALS e gestione dipendenti pubblici), con pagamento a loro carico pro-quota, sarebbe finalizzata ad ottenere un trattamento in regime di cumulo gratuito ex art. 1 della legge n. 228/2012, che presuppone una esplicita domanda prima o all'atto del pensionamento, insussistente nel caso in esame (non potendo il soggetto, già titolare di pensione, beneficiare dell'anzidetto cumulo).

Ha dunque concluso per il rigetto del gravame.

5. Con memoria, depositata in data 24 giugno 2024, la difesa dell'appellante ha replicato alle difese articolate dall'Inps, chiedendo di dichiarare inammissibili tutte le eccezioni sollevate dalla controparte con riferimento alla prima domanda di ricongiunzione presentata dall'interessato, in quanto *novum* inammissibile in appello ex art. 193 del c.g.c., non rientrando nel *thema decidendum* del giudizio di primo grado, neanche in relazione agli allegati del ricorso dell'interessato che, per mero rifiuto, vi avrebbero fatto riferimento. Sarebbero parimenti

inammissibili i documenti nn. 2, 3, 4 relativi a detta prima domanda di ricongiunzione, depositati dall'Inps in dispregio dell'art. 194 c.g.c. in quanto preesistenti al giudizio. La fattispecie in esame non rientrerebbe nella disciplina del cd. cumulo indicata da controparte (rilevante ai soli fini del pagamento di un unico assegno di pensione, ex art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012), riguardando invece i soli criteri legali di determinazione del sistema di calcolo della pensione in una o più gestioni pubbliche (misto, contributivo o retributivo, ex art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995). Ha concluso in modo sostanzialmente analogo all'atto di appello.

Motivi della decisione

6. Il Collegio preliminarmente rileva che la statuizione del giudice di prime cure che, in accoglimento della terza domanda dell'interessato, ha riconosciuto il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione già in godimento con il cd. sistema misto, con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, nei termini espressi dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2021/QM, non è oggetto dell'odierno appello, limitato alla censura dei soli due capi della sentenza con i quali il giudice territoriale ha rigettato la richiesta del pensionato di applicazione del più favorevole sistema di calcolo cd. retributivo.

Ciò che dunque l'appellante intende conseguire con l'odierno atto di appello, fermo restando il trattamento di quiescenza di cui già gode con

il cd. sistema misto, è il miglior trattamento previdenziale che verrebbe a conseguire per effetto del riconoscimento del sistema totalmente retributivo di calcolo della pensione, denegato dal giudice di prime cure per due ordini di motivi (mancato perfezionamento del procedimento di ricongiunzione contributiva per assenza del versamento dei relativi oneri da parte dell'istante, computati dall'Amministrazione previdenziale; inammissibilità, per assenza della previa richiesta in sede amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. b) del c.g.c., della domanda di applicazione del sistema retributivo quale effetto della mera sommatoria dei periodi contributivi afferenti a due diverse gestioni previdenziali, ovverosia indipendentemente dalla ricongiunzione).

Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel denegare al pensionato il diritto di beneficiare del trattamento di quiescenza con il metodo di calcolo retributivo, essendo insorto nell'istante per effetto del mero possesso dell'anzianità contributiva complessiva di 18 anni, peraltro già oggetto di una (unica) istanza di ricongiunzione del 30.4.2018, tuttavia non adeguatamente istruita dall'Inps. L'Istituto previdenziale neanche avrebbe dato seguito al previo ricorso amministrativo teso a conseguire detto diritto, indipendentemente dalla anzidetta ricongiunzione, che, il giudice territoriale, erroneamente, avrebbe ritenuto mai depositato prima del contenzioso giudiziario, nei ridetti termini.

Il Collegio osserva che l'atto di appello è parzialmente fondato, nei termini che seguono.

Preliminarmente, il Collegio reputa necessario chiarire alcuni aspetti, anche con riferimento alle eccezioni di inammissibilità sollevate dall'appellante ai sensi degli artt. 193 e 194 del c.g.c., con riguardo alla documentazione che sarebbe stata tardivamente depositata dall'Inps, e alle relative deduzioni, attinenti alla presentazione ad opera del pensionato di due domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi, a breve distanza di tempo.

Ebbene in verità è già dai documenti depositati nel corso del primo grado di giudizio dal ricorrente (in particolare doc. 1.2 allegato alle note di trattazione) che si evince l'avvenuta presentazione ad opera dell'interessato di una prima domanda di ricongiunzione all'Inps nell'anno 2016 (numero pratica 011201600018347), con avvenuto "calcolo del contributo di ricongiunzione" riferito al periodo dal 01.04.1978 al 31.10.1980 per un totale di "periodo ricongiungibile", ai fini del diritto e ai fini della misura del trattamento previdenziale, di mesi 10 e giorni 8.

Detto periodo contributivo (mesi 10 e giorni 8) risulta registrato nell'archivio dei Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti (come emerge dall'estratto conto dell'Inps, in atti), ed è quello -riferito ai contributi versati dall'interessato anteriormente all'arruolamento all'ENPALS-Cassa Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti- ora confluito, dal 2012, nell'Inps, tra le forme

previdenziali sostitutive dell'A.G.O.- che l'appellante vorrebbe venisse computato dall'Inps, in aggiunta al periodo di 17 anni e 3 mesi, riferito ai contributi versati dall'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri (24.6.1981) al congedo (30.4.2018) nella Cassa pensioni Dipendenti pubblici dello Stato, così raggiungendo un periodo di contribuzione complessiva al 31.12.1995 superiore ai 18 anni, richiesti per il sistema di calcolo retributivo.

Sempre dai documenti di causa di prime cure, come peraltro pacifico anche nel presente grado di giudizio, emerge l'avvenuta presentazione, a distanza di due anni, di una seconda domanda di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/79 in data 30.4.2018, afferente al medesimo periodo di 10 mesi ed 8 giorni.

E dunque -anche a voler prescindere dalle affermazioni della difesa dell'Inps per cui la prima domanda di ricongiunzione sarebbe stata accolta dall'Istituto previdenziale ammettendo il *omissis* a ricongiungere nella gestione esclusiva dei dipendenti pubblici 10 mesi e 8 giorni di contribuzione ENPALS all'onere quantificato in euro 6.365,59- ciò che emerge dagli stessi documenti presentati dal ricorrente è la presenza di due domande di ricongiunzione, per cui, per effetto della presentazione della seconda, deve intendersi vi sia stata una rinuncia, (se non espressa, come afferma l'Inps) quantomeno implicita, alla prima.

Da quanto detto consegue che la pronuncia del giudice di prime cure, nella parte in cui ha rigettato la domanda principale di accertamento del

diritto alla riliquidazione con il sistema retributivo per assenza del perfezionamento del procedimento di ricongiunzione contributiva, è condivisibile, sebbene non tanto (e non solo) con riferimento al richiamato disposto dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (mancato pagamento dell'onere della ricongiunzione nei termini di legge, con valore di rinuncia alla facoltà di ricongiunzione), quanto piuttosto per effetto della previsione contenuta nel precedente art. 4, per cui la facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverse gestioni previdenziali di cui all'art. 2 della medesima legge, può "essere esercitata una sola volta", salvo eccezioni, non ricorrenti nel caso di specie.

7. Deve invece trovare accoglimento il secondo motivo di appello, attinente al mancato rilievo ad opera del giudice di prime cure della presenza, nella diffida presentata dall'istante in data 12.1.2019, della richiesta, in via subordinata, della riliquidazione della pensione con il sistema retributivo, "indipendentemente dalla ricongiunzione".

Non è infatti giustificata la pronuncia di inammissibilità della "prima domanda subordinata, tesa alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione del sistema retributivo, indipendentemente dalla ricongiunzione", per assenza della previa domanda in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), invece richiamato dal giudice territoriale.

Infatti dalla lettura del ricorso presentato in sede amministrativa in data 13.1.2019, contenente la diffida del 12.1.2019, emerge, tra le altre, proprio

la richiesta del ricorrente, in via subordinata, indirizzata al ricalcolo della pensione con il sistema retributivo, a prescindere dalla domanda di ricongiunzione.

Conseguentemente, in applicazione dell'art. 199, secondo comma, del c.g.c., gli atti devono essere rimessi al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito, con riferimento alla sola domanda subordinata alla prima, e la pronuncia anche sulle spese del grado di appello.

8. Conclusivamente, ed assorbita ogni altra questione, il Collegio accoglie la domanda subordinata, e dunque parzialmente l'appello, rigettando per il resto, e disponendo il prosiegua del giudizio con riferimento alla domanda subordinata avanzata in prime cure.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello iscritto al n. **60044** del registro di segreteria promosso da *omissis* e, per l'effetto, rimette la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 199 c.g.c., in diversa composizione fisica, per l'ulteriore prosiegua del giudizio, nei termini di cui in motivazione, anche con riferimento alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 4 luglio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/08/2024

PER IL DIRIGENTE

f.to Maria Vittoria Zotta